

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

N. 14 Reg. Delib.

OGGETTO: Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria.

L'anno duemiladue il giorno due del mese di maggio alle ore 21,00, nella sede dell'Unione. Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1° convocazione.

Risultano :

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Carvani Giovanni	X	
2	Fasani Paolo	X	
3	Milanesi Silvana	X	
4	Preda Francesco	X	
5	Vinciguerra Giovanni	X	
6	Borrè Valeria	X	
7	Bottiroli Luigino	X	
8	De Cosmis Catia		X
9	Montagna Maurizio	X	
10	Mussi Giuseppe	X	
11	Rovati Ernesto	X	
12	Salvadelli Cristina		X
13	Scappini Diego		X
14	Setti Angiola		X
	Totale n.	10	4

Partecipa il Segretario dell'Unione Dr.ssa Elena Vercesi

Il Sig. Carvani Giovanni – Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno :

Oggetto: Modifica Regolamento di Polizia Mortuaria.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 42 del 29.11.2000 è stato approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
- che si rende necessario, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 26/2001, di conversione del Decreto Legge 392 del 27.12.2000, e della Legge 130/2001 regolamentare:
 - i casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari cui garantire la gratuità dei servizi di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria;
- che si intende inoltre regolamentare:
 - la gratuità del trasporto del cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o , per accidente, anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità;
 - la rinuncia a concessioni cimiteriali perenni;
- che si intende inoltre integrare l'art. 43 nonché, a seguito delle vigenti disposizioni normative, determinare l'entrata in vigore del Regolamento così modificato;

Ritenuto di provvedere, modificando ed integrando il Regolamento di Polizia Mortuaria nei sottoelencati articoli nelle parti in grassetto:

Art. 17. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dalla Giunta dell'Unione Campospinoso Albaredo quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico dell'Unione in ogni altro caso, **fermo restando il disposto di cui al comma 2 dell'art.20.**

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

L'onere finanziario per il servizio di trasporto fino alla camera di osservazione del cimitero o fino alla camera mortuaria del cadavere è sostenuto dall'Unione unicamente nel caso in cui si tratti di residenti nei Comuni di Albaredo Arnaboldi o di Campospinoso indigenti, intendendosi come tale colui che in vita non raggiungeva il minimo vitale determinato dal Regolamento ISEE.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, **a cura e spese degli stessi**, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà dell'Unione alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Unione, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio gestione servizio cimiteriale prima della scadenza stessa.

Art. 49. Decorrenza della concessione. – Rinuncia alla concessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione, secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto della stipula della concessione.

La rinuncia è così disciplinata:

- In caso di rinuncia ad una sepoltura privata concessa e mai utilizzata sarà rimborsato il 90% della somma versata al momento della stipula della concessione.
- In caso di rinuncia ad una sepoltura privata concessa e già utilizzata verrà rimborsata una quota della somma versata al momento della stipula della concessione in misura inversamente proporzionale agli anni intercorsi dalla stipula della concessione stessa.

La rinuncia a concessioni cimiteriali perenni di qualsiasi tipo è così disciplinata:

in caso di rinuncia a sepoltura privata perenne utilizzata o mai utilizzata, verrà rimborsato il 100% della somma versata al momento della stipula della concessione. Nell'ipotesi in cui agli atti non risulti alcun atto di concessione, per la determinazione dell'importo da restituire si farà riferimento alla tariffa di concessione cimiteriale relativa alla stessa tipologia o affine desunta da contratto cimiteriale stipulato nell'anno della sepoltura o dalla prima sepoltura. Nell'ipotesi in cui il monumento funebre non riporti l'anno della sepoltura, si farà riferimento alla tariffa cimiteriale desunta dal contratto più vecchio reperibile nel repertorio o negli atti dello stesso della medesima o affine tipologia.

Sono a carico del rinunciatario, tutte le spese conseguenti alla rinuncia ed eventuale stipula della nuova concessione.

La rinuncia ad una concessione di sepoltura privata dovrà essere sottoscritta dal concessionario o dagli aventi causa mediante formale comunicazione da inviarsi all'Ufficio di gestione del servizio cimiteriale.

Art.106 Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esito positivo effettuato dall'Organo Regionale di Controllo. (ABROGATO)

Art. 106 Gratuità del servizio di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria.

La gratuità del servizio di cremazione, di inumazione ed esumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma

di persona residente indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa viene accertato con riferimento al Regolamento ISEE nel mancato raggiungimento del numero vitale.

Il disinteresse della famiglia del deceduto è accertato quando non sussistono parenti del defunto oltre il sesto grado o per prevalente interesse pubblico.

Visto il D.P.R. 285/1990;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti: favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla modifica ed integrazione degli articoli del Regolamento di Polizia Mortuaria, così come enunciati in premessa;
- Di dare atto che il Regolamento di Polizia Mortuaria, così come riformulato, composto da n.106 articoli, è quello risultante all'allegato "A" del presente atto;

Successivamente

Con voti: favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) dei T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30gg, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale competente nel territorio.

Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'Azienda Sanitaria Locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il Sindaco deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7 .Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonchè i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il responsabile del servizio igiene pubblica può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del responsabile del servizio di igiene pubblica, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal responsabile del servizio di igiene pubblica.

Art. 14. Depositi di osservazione

In apposito locale saranno ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

si osservano in particolare le disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, del D.P.R. 10 /9/1990 n°285. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possano essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legna o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.

Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riuniti al massimo del numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa fra il fondo e il coperchio devono essere formate da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con mastice idoneo.

La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Per il trasporto da comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/1990 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, può autorizzare per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Per il trasporto all'estero o dall'estero e da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. .

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt.30 e 31 del D.P.R. 285/1990.

Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dalla Giunta dell'Unione Campospinoso Albaredo quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico dell'Unione in ogni altro caso, fermo restando il disposto di cui al comma 2 dell'art.20.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda Sanitaria Locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere, conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

L'onere finanziario per il servizio di trasporto fino alla camera di osservazione del cimitero o fino alla camera mortuaria del cadavere è sostenuto dall'Unione unicamente nel caso in cui si tratti di residenti nei Comuni di Albaredo Arnaboldi o di Campospinoso indigenti, intendendosi come tale colui che in vita non raggiungeva il minimo vitale determinato dal Regolamento ISEE.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura dell'Unione, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dall'Unione e con diritto di privativa, l'Unione, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio dei Comuni che la costituiscono, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da Confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza dal territorio dei Comuni che costituiscono l'Unione verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, l'Unione potrà imporre il pagamento di un diritto fisso, la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri

Il Presidente dell'Unione disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori dal territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Il trasporto della salma fuori dal territorio dei Comuni aderenti all'Unione sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori dal territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

Il trasporto di salma dal territorio dei Comuni costituenti l'Unione a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco competente che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal territorio dell'Unione deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura

Non può essere ricevuto nel cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo, della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali

Nel cimitero devono essere ricevute quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio dei Comuni costituenti l'Unione, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio dei Comuni costituenti l'Unione, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel territorio dei comuni costituenti l'Unione e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

L'Unione può prevedere l'equiparazione ai residenti dei Comuni che la costituiscono, intendendosi come tali le persone cui la sepoltura è destinata, di residenti di altri Comuni, attraverso forme di reciprocità e collaborazione fra enti.

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, se ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio gestione servizio cimiteriale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Le stesse si distinguono in:

- a) Fossa in campo comune – Gratuita.
- b) Sepoltura privata ad inumazione soggetta a tariffa prestabilita dalla Giunta dell'Unione.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e seguenti del citato regolamento approvato con D.P.R.n. 285/90.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento approvato con D.P.R. n. 285/90.

Art. 33. Forme dei campi

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura dell'Unione, dopo aver coperto la fossa con la terra.

Art. 35. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità, venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità, non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 38. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata delle fosse in campo comune è fissata in dieci anni non rinnovabile; la durata della sepoltura privata ad inumazione è fissata in anni 30 (trenta) con possibilità di rinnovo per altri 10 anni. Esse costituiscono materia di concessione amministrativa da parte dell'Unione con le modalità di cui al successivo art. 46 del presente regolamento.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste al Titolo VII e VIII e X del presente regolamento.

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici, portafiori e lampade votive.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà dell'Unione, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Le domande di posa e collocamento di croci, monumenti, lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, dovranno essere redatte in carta legale, firmate dal concessionario o dagli aventi causa corredate da disegni o bozzetti con l'indicazione delle misure e dei materiali da usare da cui si possa chiaramente desumere l'entità dell'opera e le sue caratteristiche decorative.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato l'esecutore delle opere che dovrà accettare l'incarico prima dell'inizio dei lavori e sottoscrivere la dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte a conclusione degli stessi.

La posa e il collocamento verranno autorizzate dal responsabile del servizio tecnico con proprio provvedimento entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato l'esecutore delle opere che dovrà accettare l'incarico prima dell'inizio dei lavori e sottoscrivere la dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte a conclusione degli stessi.

La posa e il collocamento verranno autorizzate dal responsabile del servizio tecnico con proprio provvedimento entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà né alle aree o ai manufatti dati in concessione, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle sepolture private ad inumazione e delle fosse in campo comune ove sono stati posati e collocati croci, monumenti, lapidi ecc. sono a carico del concessionario.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile del Servizio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, a cura e spese degli stessi, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà dell'Unione alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Unione, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio gestione servizio cimiteriale prima della scadenza stessa.

Titolo VII – TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia di concessione amministrativa da parte dell'Unione.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà né alle aree o ai manufatti dati in concessione, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle sepolture private ad inumazione e delle fosse in campo comune ove sono stati posati e collocati croci, monumenti, lapidi ecc. sono a carico del concessionario.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta. Qualora ci fosse inadempienza il Responsabile del Servizio disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà dell'Unione.

E' facoltà dell'Unione, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, **a cura e spese degli stessi**, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà dell'Unione alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Unione, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio gestione servizio cimiteriale prima della scadenza stessa.

Titolo VII – TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia di concessione amministrativa da parte dell'Unione.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture per tumulazione sono le seguenti:

- a) cappelle gentilizie (denominate anche cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;
- b) aree per la costruzione di cappelle ed edicole. La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi.

- c) posti in terra per tombe in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 30, salvo rinnovi;
- d) colombari o loculi. La durata della concessione è fissata in anni 50, salvo rinnovi;
- e) nicchie ossario (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi;
- f) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 99, salvo rinnovi.

Allo scadere delle concessioni di cui sopra le stesse possono essere rinnovate rispettivamente per i seguenti periodi:

- cappelle gentilizie: 99 anni;
- aree per la costruzione cappelle ed edicole: 99 anni;
- posti in terra per tombe in muratura: 10 anni;
- colombari o loculi: 25 anni;
- nicchie ossario: 50 anni;
- cellette cinerarie: 50 anni;

Art. 46. Atto di concessione

Per ottenere la concessione cimiteriale gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera al Presidente dell'Unione su apposito modello con l'indicazione dell'oggetto della richiesta.

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone ed enti secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra l'Unione e il concessionario.

Gli atti di concessione verranno stipulati con scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione solo in caso d'uso semprechè l'ammontare dell'imposta risulti inferiore all'imposta minima di registro.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta risulti superiore al minimo, la concessione verrà stipulata nella forma pubblica amministrativa e sottoposta a registrazione.

Si applicano a tutte le concessioni di sepolture a tumulazione le norme previste dall'art. 55 del presente regolamento.

Art. 47. Pagamento della concessione

Il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa vigente;
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 48. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni

Art. 48. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, bozzetti, disegni o altro, se richiesti.

Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle cappelle, edicole, tombe di famiglia, loculi, colombari e cellette ossario e cinerarie sono a carico dei concessionari.

Art. 49. Decorrenza della concessione. – Rinuncia alla concessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione, secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto della stipula della concessione.

La rinuncia è così disciplinata:

- In caso di rinuncia ad una sepoltura privata concessa e mai utilizzata sarà rimborsato il 90% della somma versata al momento della stipula della concessione.
- In caso di rinuncia ad una sepoltura privata concessa e già utilizzata verrà rimborsata una quota della somma versata al momento della stipula della concessione in misura inversamente proporzionale agli anni intercorsi dalla stipula della concessione stessa.

La rinuncia a concessioni cimiteriali perenni di qualsiasi tipo è così disciplinata:

in caso di rinuncia a sepoltura privata perenne utilizzata o mai utilizzata, verrà rimborsato il 100% della somma versata al momento della stipula della concessione. Nell'ipotesi in cui agli atti non risulti alcun atto di concessione, per la determinazione dell'importo da restituire si farà riferimento alla tariffa di concessione cimiteriale relativa alla stessa tipologia o affine desunta da contratto cimiteriale stipulato nell'anno della sepoltura o dalla prima sepoltura. Nell'ipotesi in cui il monumento funebre non riporti l'anno della sepoltura, si farà riferimento alla tariffa cimiteriale desunta dal contratto più vecchio reperibile nel repertorio o negli atti dello stesso della medesima o affine tipologia.

Sono a carico del rinunciatario, tutte le spese conseguenti alla rinuncia ed eventuale stipula della nuova concessione.

La rinuncia ad una concessione di sepoltura privata dovrà essere sottoscritta dal concessionario o dagli aventi causa mediante formale comunicazione da inviarsi all'Ufficio di gestione del servizio cimiteriale.

Art. 50. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, o di rinnovo, di farsi entro 30 gg. precedenti alla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono e l'Unione non è tenuta ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepoltura scadute cadrà in proprietà dell'Unione che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Unione potrà deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area - Concessione di cappelle

Le edicole e le cappelle potranno essere costruite sulle aree individuate all'interno del cimitero. Potranno essere concesse a privati cappelle costruite direttamente dall'Unione.

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta da due o più famiglie che intendono riunirsi per avere la concessione, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti la concessione.

Più titolari di una edicola e/o di una cappella possono, se d'accordo, con atto notarile, da produrre in copia all'ufficio di gestione del servizio cimiteriale, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote, quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare con apposito atto notarile.

Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di edicole e/o cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro un anno dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini previsti dalla concessione rilasciata dall'Ufficio Tecnico e portata a termine entro un anno dalla data della concessione medesima.

Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di edicole e/o cappelle, redatte su carta legale, dovranno essere firmate dal concessionario. Si dovrà allegare il progetto e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole e/o delle cappelle saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma all'Ufficio tecnico prima dell'inizio dei lavori.

L'Unione potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto.

I singoli progetti debbono essere approvati dal R.S.T., su conforme parere della Commissione edilizia e del Responsabile del Servizio d'Igiene pubblica.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico.

Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà né alle aree o ai manufatti dati in concessione, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 55. Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari da intendersi ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, ampliato agli affini fino al 6° grado; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

L'atto di concessione dovrà riportare i nominativi di coloro cui la sepoltura è destinata; solo in casi eccezionali di effettiva necessità si potrà variare il suddetto nominativo nell'atto di concessione. Le spese tutte conseguenti sono a carico del concessionario o aventi diritto.

Nell'ipotesi in cui a seguito della riduzione in resti delle salme vengano numericamente superati i posti previsti dall'originaria concessione, il concessionario dovrà provvedere al versamento del previsto corrispettivo.

Art. 56. Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta e l'Unione, a titolo di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà l'importo versato per la concessione dell'area.

Art. 58. Collaudo delle opere

Le opere dovranno essere collaudate dal medico incaricato dall'A.S.L. e dall'Ufficio Tecnico .

Qualora l'opera non corrisponda a quanto previsto nel progetto, verrà applicata una sanzione pari al 50% del valore della concessione, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

L'opera in ogni caso dovrà essere ricondotta al progetto originario approvato.

Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

In tal caso verrà stipulato apposito atto di concessione dietro pagamento del corrispettivo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o del successore.

Art. 60. Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Unione ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Unione.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE IN MURATURA

Art. 61. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di concessione amministrativa da parte dell'Unione.

Sulle tombe è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici, portafiori e lampade votive.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà dell'Unione, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Le domande di posa e collocamento di croci, monumenti, lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, dovranno essere redatte in carta legale, firmate dal concessionario o dagli aventi causa corredate da disegni o bozzetti con l'indicazione delle misure e dei materiali da usare da cui si possa chiaramente desumere l'entità dell'opera e le sue caratteristiche decorative.

Nella domanda dovrà inoltre essere indicato l'esecutore delle opere che dovrà accettare l'incarico prima dell'inizio dei lavori e sottoscrivere la dichiarazione che gli stessi sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte a conclusione degli stessi.

La posa e il collocamento verranno autorizzate dal responsabile del servizio tecnico con proprio provvedimento entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta al protocollo dell'Ente.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà né alle aree o ai manufatti dati in concessione, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie delle tombe in muratura dove sono stati posati e collocati croci, monumenti, lapidi ecc. sono a carico del concessionario.

Art. 62 Sovrapposizione di salme

Nelle tombe in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato all'Unione il corrispettivo previsto dalla tariffa vigente.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore e previa stipula di apposita concessione.

Art. 63 Termini per la costruzione della tomba

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma, in mancanza si disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune.

Al concessionario o al successore verrà restituito il 10 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 64. Decadenza

Nelle ipotesi di cui all'art. 63 la concessione dell'area si intenderà decaduta .

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX. E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore e previa stipula dell'atto di concessione. Appositi loculi sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, al fine di far fronte ad esigenze di carattere eccezionale ed improcrastinabile. La concessione risultante da atto scritto ha durata massima di anni uno ed è soggetta al pagamento di una cifra forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall'Unione.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte all'anno, mese, giorno della morte.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, ritratti a smalto e in porcellana, nel rispetto di quanto indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 67. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento si applicano per quanto riguarda il diritto di sepoltura le norme previste dall'art. 55 del suddetto regolamento.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso dell'Ente proprietario ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della stipula del rinnovo.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70. Nicchie/ cellette ossario

Le nicchie/cellette ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie/cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Art. 71. Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero.

Art. 72. Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto apposito edificio.

Titolo XII - CREMAZIONE

Art. 73. Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26 del D.P.R. 285/1990.

Art. 74. Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del responsabile del servizio d'Igiene nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 76. Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno e, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal responsabile del servizio d'igiene pubblica, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 34 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 78. Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al responsabile del servizio igiene pubblica per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al responsabile del servizio d'igiene pubblica ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 79. Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del responsabile del servizio d'igiene pubblica, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81. Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaci dei comuni aderenti all'Unione e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine dei Sindaci dei comuni aderenti all'Unione allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepoltura o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 82. Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il responsabile del servizio di igiene pubblica dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile del servizio di igiene pubblica e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 84 Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85 Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il responsabile del servizio d'igiene pubblica constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 86. Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del responsabile del servizio d'igiene pubblica e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 87. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate come stabilito dalla tariffa fissata dalla Giunta dell'Unione.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 88. Manutenzione e vigilanza

L'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. La manutenzione spetta al Presidente dell'Unione.

Il responsabile del servizio d'igiene pubblica controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco o al Presidente dell'Unione secondo le rispettive competenze i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Sono considerate opere di manutenzione da eseguirsi direttamente dall'Unione e con oneri a suo carico:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di cinta del cimitero (art. 61 D.P.R. 285/90) qualora esista un manufatto o intercapedine che lo separi da un muro perimetrale delle cappelle private.
- 2) manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti relativi al famedio e a tutti i locali di servizio, di passaggio, locali adibiti al culto religioso, o posti a copertura dei loculi, dei colombari, degli ossari e dei cinerari.
- 3) manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti dei muri perimetrali del Cimitero ed eventuali muri interni così come individuati al punto 1).
- 4) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e delle converse relative alle parti specificati ai punti precedenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria si intende a carico del privato, come già indicato nei titoli precedenti del presente regolamento.

Art. 89. Organizzazione dei servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) l'Ufficio demografico;
- b) Il responsabile del servizio d'igiene pubblica;
- c) l'Ufficio tecnico.

Art. 90. Servizio di custodia del cimitero

Il servizio di custodia è inteso come il complesso delle operazioni amministrative di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90 nonché delle altre incombenze allo stesso specificatamente ascritte dal suddetto Decreto.

Art. 91. Tenuta dei documenti obbligatori

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R.285/90; egli inoltre iscrive giornalmente sopra

apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6 del DPR. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 92 Obblighi del custode seppellitore

Il custode seppellitore deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, un'assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà, né alle aree o manufatti date in concessione;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Ufficio Tecnico;
- d) segnalare i danni riscontrati alla proprietà o alle aree o manufatti dati in concessione;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare all'Ufficio di Polizia Municipale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Qualora l'Unione abbia appaltato esternamente i lavori di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, gli interessati dovranno avvalersi dell'opera dell'impresa aggiudicataria con la tariffa stabilita.

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 93. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Presidente dell'Unione ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di dispositivo sonoro in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prestabilita.

Art. 94. Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblica o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto;

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni. Per motivi di salute o di età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe dei familiari servendosi di automobili, motocarrozze ecc.

Art. 95. Celebrazioni religiose

Nell'interno del cimitero è permesso la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate.

Art. 96. Prescrizioni particolari

Nel cimitero è vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Unione ; durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal

29 ottobre al 5 novembre.

Art. 97. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto. E' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e in specie:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
- g) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- h) introdurre biciclette, animali non domestici, cose irriverenti, cesti od involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- i) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- j) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
- l) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) chiedere elemosina, questue;
- o) assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero intendendosi come tale quella ricompresa nella fascia urbanistica di rispetto cimiteriale.

Titolo XVII -SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO

Art. 98. Sepolcri privati fuori dal cimitero

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il responsabile del servizio d'igiene pubblica.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 99. Tumulazione in cappelle private

Per la tumultazione nelle cappelle private di cui all'art 65 e seguenti, oltre all'autorizzazione di cui precedente, e all'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90, occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo avere accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 100. Requisiti delle cappelle private

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutte i requisiti prescritti dal D.P.R. 285/90 per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di ml. 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

Le cappelle private costruite fuori dal cimitero nonchè i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1265, sono soggetti come i cimiteri, alla vigilanza delle autorità comunale.

Titolo XVIII - USANZE FUNEBRI IN REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 101. Usanze funebri in reparti speciali entro i Cimiteri.

Il piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90 può prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali viene data in concessione dal Responsabile del Servizio di gestione cimiteriale un'area adeguata nel cimitero.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (taluni usanze non prevedono esumazioni ordinarie) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore ai 99 anni rinnovabile. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente è consentita la inumazione di cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa in legno e zinco.

Titolo XIX - CONTRAVVENZIONI

Art. 102. Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con

R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modificazioni ed integrazioni e a norma di Leggi e Regolamenti.

Titolo XX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 103 . Norme finali

Nel caso in cui non risulti alcun atto scritto di concessione, la scadenza del contratto si intende quando siano trascorsi 99 anni dalla data di tumulazione della prima salma.

I concessionari o gli aventi diritto devono regolarizzare la loro posizione versando il dovuto e sottoscrivendo il contratto.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, N°803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Le concessioni perpetue regolarmente a suo tempo rilasciate si estinguono soltanto con la soppressione del cimitero.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o morte o irreperibilità degli aventi diritto l'Unione può provvedere alla rimozione delle opere previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni mediante pubblicazione per sei mesi all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni che la costituiscono e presso il cimitero, salvo esercitare il diritto di revoca.

Se il concessionario o gli aventi diritto non risultano reperibili, agli albi pretori così come sopra identificati ed all'albo posto all'ingresso del Cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorsi sei mesi dalla pubblicazione è dichiarata la decadenza.

Qualora il concessionario pur risultando reperibile non provveda a quanto diffidatogli, l'Unione provvederà alla rimozione delle opere con facoltà di esercitare il diritto di rivalsa.

Art. 104. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 105 Norma transitoria

In attesa di un'organica riforma della disciplina del settore, troveranno applicazione gli indirizzi operativi di cui alla circolare Ministero della Sanità n. 10 del 21/7/1998.

Nell'ipotesi di applicazione dei criteri operativi della circolare suddetta qualora si rendesse necessario provvedere a nuova inumazione o tumulazione si procederà come segue, comunque nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento:

- 1) Concessione scaduta: possibilità di rinnovo o rilascio di nuova concessione.
- 2) Concessione in essere: ove le condizioni lo consentano, i resti mortali verranno riposti nella stessa sepoltura fino alla scadenza della concessione; ove ciò non fosse possibile i resti mortali saranno collocati in nuova sepoltura con il rilascio di nuova concessione.

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti risultanti dalle operazioni di cui sopra richieste dai privati interessati è a carico dei privati stessi.

Art. 106 Gratuità del servizio di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria.

La gratuità del servizio di cremazione, di inumazione ed esumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona residente indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Lo stato di indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa viene accertato con riferimento al Regolamento ISEE nel mancato raggiungimento del numero vitale.

Il disinteresse della famiglia del deceduto è accertato quando non sussistono parenti del defunto oltre il sesto grado o per prevalente interesse pubblico.